

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

SENTENZA

Omissis

I Fatti

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania con ordinanza del 10/11/2017 non ha convalidato l'applicazione urgente della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare di cui all'art. 384 bis c.p.p. nei confronti di XX., indagato per i reati di cui all'art. 81 c.p. e art. 612 c.p., comma 2, in danno della convivente XXX., ordinandone l'immediata liberazione.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Verbania, denunciando erronea applicazione delle norme penali di cui all'art. 612 c.p., comma 2, e artt. 382 e 384 bis, in relazione all'art. 202 bis c.p., comma 6, nonché del principio di correlazione fra chiesto e pronunciato.

Il Giudice aveva travisato la qualificazione giuridica del fatto e si era pronunciato ultra petita perchè sia dal verbale con cui era stato disposto l'allontanamento d'urgenza, sia dalle annotazioni di polizia giudiziaria, quanto dall'incolpazione provvisoria proposta dal Pubblico Ministero risultava che la fattispecie concreta era sussumibile nell'ipotesi di minaccia grave ex art. 612 c.p., comma 2, e non nel delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., invece vagliato dal Giudice. La minaccia grave era stata pronunciata dall'indagato in presenza della polizia giudiziaria, circostanza integrante di per sè la flagranza del reato, rendendo superflua la verifica della fondatezza delle affermazioni della denunciante.

Il provvedimento, poi, era viziato da omessa e manifesta illogicità della motivazione per non aver preso in esame la manifesta flagranza del delitto di minaccia grave alla luce del tenore dell'annotazione di polizia giudiziaria., erroneamente datata per errore materiale 20/9/2017, ma sicuramente riferentesi ai fatti del (OMISSIS). La necessità di verifica delle affermazioni della denunciante si riferiva evidentemente al reato di atti persecutori, visto che le minacce denunciate erano invece riscontrate in atti.

Motivazione

1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il Giudice del Tribunale di Verbania è incorso in evidente errore ritenendo che la misura dell'allontanamento di urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p. fosse stato disposto il (OMISSIS) dalla Polizia Giudiziaria, autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Verbania, nei confronti dell'indagato XX., perchè colto nella flagranza del delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p..

I reati per cui si procedeva erano invece una serie di minacce gravi, ex art. 612 c.p., comma 2, ("ti avviso che te la farò pagare"; "ti rovino quel bel musino che hai"; "sei solo mia, se ti vedo con altri ti ammazzo, faccio una strage, ti massacro"), le ultime delle quali ("Arrestatemi, voglio essere arrestato perchè ho provato ad ucciderla"; "mi arresti, mi arresti perchè altrimenti l'ammazzo"), pronunciate in presenza di ufficiali di polizia giudiziaria e riferite nella relazione di servizio.

1.1. La motivazione adottata dal Giudice verbano non è pertinente ed è palesemente extra petita nel suo riferire la mancanza del requisito della flagranza ad un delitto non contestato e nell'ignorare, per contro, il fatto delittuoso riferito in atti e percepito direttamente dalla polizia giudiziaria.

1.2. L'art. 384 bis c.p.p. attribuisce agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

L'art. 282-bis, comma 6, include nel suo elenco il delitto di cui all'art. 612 c.p., comma 2, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

1.3. La flagranza era evidente poichè le frasi gravemente minacciose sono state sentite e riferite da un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato.

L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p., va disposto con la formula "senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, P.M. in proc. H, Rv. 265531; vedasi inoltre con riferimento all'analoga situazione del diniego di convalida dell'arresto in flagranza: Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016 - dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, P.M. in proc. Tapia Diaz, Rv. 266868; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, P.M. in proc. Obien, Rv. 266734; Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, P.M. in proc. Cosman e altro, Rv. 266566).

PQM

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è stato legittimamente effettuato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2018